

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) D'ANGELO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCCHINI GUASTALLA EMANUELE

Nella seduta del 30/10/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente, che ha estinto anticipatamente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, lamenta la pattuizione di interessi usurari per effetto della sommatoria di TAEG e tasso degli interessi moratori; chiede (i) la restituzione di quanto pagato a titolo di interessi, e (ii) il rimborso *«delle somme indebitamente trattenute dall'intermediario a seguito di estinzione anticipata del finanziamento»*.

Più precisamente, a seguito dell'avvenuta estinzione – nell'agosto 2013, dopo il pagamento di 48 rate su 120 – di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio l'odierna ricorrente, assistita da un procuratore, ha presentato un reclamo all'intermediario mutuante lamentando (i) la previsione in contratto di tassi di interesse in misura superiore al tasso soglia, per effetto della sommatoria di TAEG e interessi moratori e (ii) la mancata retrocessione della quota non maturata di commissioni bancarie, commissioni finanziarie e premi assicurativi.

Ritenendo insoddisfacente la risposta dell'intermediario, la ricorrente, assistita dallo stesso procuratore, si è rivolta all'ABF, illustrando le proprie doglianze come segue.

Nel calcolo del TAEG indicato in contratto non è stato ricompreso il tasso di mora. Il costo complessivo del finanziamento, inclusivo del tasso di mora e di tutti i costi collegati

all'operazione, sarebbe stato quindi pari al 13,57%, «oggettivamente e abbondantemente superiore al tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione del contratto», pari al 13,45%. Poiché il reato di usura sarebbe un reato di pericolo, per il cui perfezionamento non è necessario un danno reale, le clausole contrattuali che stabiliscono il tasso effettivo e globale del finanziamento sarebbero nulle ex art. 1815 c.c. A supporto di tale affermazione, la parte ricorrente ha richiamato la sentenza n. 350/2013 della Corte di Cassazione.

Alla luce delle considerazioni svolte risulterebbe versata in eccedenza la somma di € 10.021,26, risultante dalla differenza tra € 22.313,10 (netto erogato) ed € 32.334,36 (somma di quanto pagato per le 48 rate scadute e per l'estinzione anticipata, come da conteggio estintivo).

La ricorrente ha poi rappresentato che la descrizione, in contratto, delle spese e degli oneri connessi al finanziamento è tutt'altro che sufficientemente chiara e dettagliata, e non consente una specifica individuazione delle spese e degli oneri maturati e di quelli non maturati al momento dell'estinzione anticipata. Ciò renderebbe applicabile il criterio proporzionale *ratione temporis* per calcolare la quota parte di detti oneri non maturata, e dunque da rimborsare.

Con specifico riferimento ai premi assicurativi, la compagnia, interessata sul punto dall'intermediario, ha preannunciato un rimborso, chiedendo le coordinate bancarie della cliente; la parte ricorrente ha rappresentato di avere trasmesso dette informazioni il 03/01/2014 e che alla data di presentazione del ricorso non risultava ancora effettuato alcun bonifico.

Con ricorso protocollato il 20/02/2014, la ricorrente ha chiesto che il Collegio riconosca:

- in via preliminare [sic], il diritto alla restituzione di quanto pagato a titolo di interessi, quantificati in € 10.021,26;
- in via secondaria [sic], il diritto al rimborso delle somme indebitamente trattenute dall'intermediario a seguito di estinzione anticipata del finanziamento, pari – al netto di quanto decurtato in sede di conteggio estintivo – a € 3.061,66, oltre a interessi al tasso legale dal giorno dell'estinzione.

Ha chiesto inoltre che la somma oggetto di rimborso sia ripartita tra la stessa ricorrente e la società di cui è esponente il procuratore.

Nelle proprie controdeduzioni, pervenute il 29/07/2014, l'intermediario resistente, con riferimento all'asserita pattuizione di interessi usurari, ha richiamato la pronuncia del Collegio di coordinamento dell'ABF n. 1875/14, a mente della quale non è possibile sommare gli interessi di mora a quelli corrispettivi per verificare il rispetto del tasso soglia.

Quanto alla domanda "subordinata", ad avviso dell'intermediario, sarebbe del tutto infondata e contraria a qualsivoglia logica economico/giuridica, posto che, ove accolta, si tradurrebbe nell'accertamento che la ricorrente non deve restituire una parte del capitale finanziato: l'intermediario sopporterebbe quindi una «perdita sul credito» maggiore a quella che subirebbe nell'ipotesi limite della pattuizione di interessi usurari, in cui è comunque prevista la restituzione integrale del capitale finanziato.

Ad avviso della resistente, infatti, il contratto è estremamente trasparente nello specificare che la somma in linea capitale finanziata – sulla quale sono stati calcolati gli interessi – include, oltre al c.d. netto ricavo, anche una somma utilizzata per sostenere i costi del finanziamento.

Con riferimento al premio assicurativo l'intermediario resistente ha osservato che l'art. 15 *septies* della L. 221/2012, sopravvenuta alla stipula del contratto, riconosce effettivamente il diritto del debitore/assicurato alla restituzione della quota di premio non goduta, ma che la *condictio indebiti ob causam finitam* non può che essere indirizzata alla compagnia di assicurazioni in quanto *accipiens* del sopravvenuto indebiti; ha quindi rappresentato di



avere informato la compagnia dell'anticipata estinzione e della richiesta restitutoria della ricorrente. Detta compagnia, in data 30/01/2014, ha effettuato un bonifico di € 295,47 sul conto corrente indicatole da parte ricorrente.

In proposito, l'intermediario ha richiamato la pronuncia del Collegio di Napoli n. 5569/13, che ha affermato la non sindacabilità da parte dell'ABF del criterio assunto per determinare la quota parte di premio assicurativo da restituire a seguito di estinzione anticipata del finanziamento, quando questa sia stata direttamente determinata dall'impresa di assicurazione.

L'intermediario resistente ha chiesto che il Collegio dichiari il ricorso non accoglibile e ne disponga il rigetto.

DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia, sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

A fronte della estinzione anticipata di un finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato nel 2009 ed estinto ad agosto 2013 dopo il pagamento di 48 rate su 120, la ricorrente ha contestato la previsione in contratto di interessi in misura superiore al tasso soglia, e la mancata retrocessione delle quote non godute di commissioni e oneri assicurativi.

L'avvenuta estinzione anticipata è pacifica fra le parti.

Si riportano di seguito le principali condizioni economiche dell'operazione:

- i. importo lordo mutuato: € 34.200,00, da rimborsare in 120 rate mensili di € 285,00 cadauna; capitale netto finanziato: € 28.149,35; netto ricavo: € 15.855,68;
- ii. costi del finanziamento:

Principali condizioni economiche

Rata mensile di rimborso	€ 285,00	Num. rate	120	Capitale lordo da rimborsare	€ 34.200,00
A. Interessi (TAN scalare in misura fissa per l'intera durata del prestito)	4,00 %			€ 6.050,65	
B. Commissioni dell'Istituto Finanziatore				€ 1.278,76	
C. Commissioni Coges Finanziaria spa				€ 3.522,60	
D. Commissioni all'Agente in Attività Fin., al Mediatore Creditizio o ad altro Intermediario Fin.*				€ 0,00	
E. Oneri erariali / imposta di bollo				€ 14,62	
F. Costi assicurativi **				€ 779,43	
G. Spese (notifica, istruttoria, postali obbligatorie, tel., etc.)				€ 240,84	
H. NETTO RICAVO al lordo di eventuali prestiti estinti per conto del Mutuatario				€ 22.313,10	

- T.A.E.G.: 9,576 %; I.S.C.: 9,592 %; T.E.G./TEGM: 9,576 %;
 - Interessi di mora pari al Tasso Annuo Nominale del presente contratto;
 - Estinzione anticipata***/compensi per estinzione anticipata sul capitale residuo;

- iii. le voci di costo relative alle commissioni applicate sono così descritte:

a) Euro 1.278,76 a titolo di commissioni dell'Istituto Finanziatore a convenuta copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito (esame documentazione, oneri acquisizione provvista e conversione tassi, elaborazione dati D.Lgs. 231/2007 e L.108/96, etc.);

b) Euro 3.522,60 a titolo di commissioni della Coges Finanziaria Spa a convenuta copertura delle attività preliminari, di ammortamento e conclusive del prestito (attività istruttoria, di riscossione, rapporti contabili, elaborazione dati D. Lgs. 231/2007 e L.108/96 etc.);

Il contratto indica il TAN in misura pari a 4,00%, il TAEG e il TEG (al netto di premi assicurativi e oneri erariali) nella uguale misura del 9,576%, l'ISC in misura pari a 9,592%. La parte ricorrente sostiene che siano stati pattuiti interessi usurari in quanto la somma del TEG (9,576%) e dell'interesse di mora (pari al TAN, cioè 4,00%) supera il tasso soglia di periodo.

In proposito:

- iv. appare pacifico fra le parti che nel corso della durata del contratto non si sia mai dato luogo ad applicazione di interessi moratori;
- v. il D.M. Economia e Finanze del 26 marzo 2009, relativo alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2008, indicava, per i contratti di prestito contro cessione del quinto dello stipendio oltre € 5.000,00 stipulati nel periodo 1° aprile - 30 giugno 2009, il tasso di riferimento dell'8,97%, con l'usuale avvertenza sul fatto che i tassi indicati non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento, per i quali l'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che [...] la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali;
- vi. considerato l'orientamento dell'ABF, per completezza si riportano le rilevazioni del TEGM a decorrere dalla data di stipula del prestito in ricorso fino alla data dell'estinzione anticipata, come riportati sul file TEGM_SERIE STORICA.CSV disponibile sul sito della Banca d'Italia, dalle quali si può evincere che il TEG come sopra convenuto non ha mai superato il tasso soglia tempo per tempo vigente:

INIZIO_TR	FINE_TR	CATEGORIA_OPERAZIONI	CLASSE_IMP	TEGM	SOGLIA
01/04/2009	30/06/2009	PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO	oltre 5.000 euro	8,97	13,4550
01/07/2009	30/09/2009	PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO	oltre 5.000 euro	9,21	13,8150
01/10/2009	31/12/2009	PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO	oltre 5.000 euro	9,18	13,7700
01/01/2010	31/03/2010	PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO	oltre 5.000 euro	12,46	18,6900
01/04/2010	30/06/2010	PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO	oltre 5.000 euro	11,88	17,8200
01/07/2010	30/09/2010	PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO	oltre 5.000 euro	11,25	16,8750
01/10/2010	31/12/2010	PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO	oltre 5.000 euro	11,66	17,4900
01/01/2011	31/03/2011	PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO	oltre 5.000 euro	11,4	17,1000
01/04/2011	13/05/2011	PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO	oltre 5.000 euro	11,18	16,7700
14/05/2011	30/06/2011	PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO	oltre 5.000 euro	11,18	17,9750
01/07/2011	30/09/2011	PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO	oltre 5.000 euro	11,04	17,8000
01/10/2011	31/12/2011	PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO	oltre 5.000 euro	10,88	17,6000
01/01/2012	31/03/2012	PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO	oltre 5.000 euro	11,05	17,8125
01/04/2012	30/06/2012	PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO	oltre 5.000 euro	11,08	17,8500
01/07/2012	30/09/2012	PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO	oltre 5.000 euro	11,69	18,6125
01/10/2012	31/12/2012	PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO	oltre 5.000 euro	11,49	18,3625
01/01/2013	31/03/2013	PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO	oltre 5.000 euro	11,86	18,8250
01/04/2013	30/06/2013	PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO	oltre 5.000 euro	11,93	18,9125
01/07/2013	30/09/2013	PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO	oltre 5.000 euro	11,64	18,5500



Le condizioni contrattuali escludevano, in caso di estinzione anticipata, il rimborso di tutti gli oneri trattenuti dall'intermediario in sede di erogazione, ivi inclusi commissioni dell'istituto finanziatore, commissioni dell'intermediario erogante e premi assicurativi.

È controverso l'effettivo rimborso, da parte della compagnia assicurativa, dell'importo di € 295,47 cui la stessa si sarebbe impegnata. L'evidenza prodotta in merito dall'intermediario resistente è una comunicazione e-mail inviata dalla stessa compagnia.

Si riportano di seguito i calcoli – in applicazione del criterio *ratione temporis*, così come elaborato dal Collegio ABF di Milano a partire dalle decisioni n. 874 e 875 del 28.04.2011 – per la quantificazione della quota di commissioni e premi assicurativi non maturata al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento in ricorso (l'importo corrisposto all'atto della stipula viene moltiplicato per il rapporto tra la durata residua e quella complessiva del rapporto stesso):

Rate totali:	120	Rate scadute:	48
Durata residua / durata totale:	60,00%	Rate residue:	72
	importo corrisposto	durata residua / durata totale	importo da rimborsare
commissioni istituto finanziatore	1.278,76	60,00%	767,26
commissioni intermediario erogante	3.522,60	60,00%	2.113,56
premi assicurativi	779,43	60,00%	467,66
rimborso oneri gestionali			-316,80
importo da rimborsare			3.031,67

La ricorrente ha quantificato gli oneri ancora da rimborsare in € 3.031,66, oltre a interessi al tasso legale dalla data dell'estinzione.

Ciò chiarito, questo Collegio non può che rilevare l'infondatezza delle doglianze formulate dalla parte ricorrente quale domanda in via principale.

Infatti, come ha avuto modo di sottolineare il Collegio di Coordinamento nella decisione n. 1875 del 28.3.2014, al fine di dimostrare il superamento del tasso soglia non è affatto sufficiente compiere l'operazione aritmetica di sommare la cifra che indica il tasso di mora con la cifra che indica il tasso effettivo annuo, confrontare tale somma aritmetica con il tasso soglia del periodo e, da tale confronto, ricavare l'effetto giuridico dell'azzeramento di entrambi, essendo, al contrario *“evidente che la regola di diritto è tutt'altra”*; ciò in quanto *“affinché possa attenersi l'effetto per cui ‘non sono dovuti interessi’, occorre anzitutto che gli interessi siano ‘promessi o comunque convenuti’ con effetto giuridicamente vincolante, mentre non rileva che siano descritti”*; a ciò si aggiunga che *“gli interessi corrispettivi sono, in quanto obblighi di concreto pagamento da adempiere in costanza del rapporto di credito programmato, alternativi rispetto agli interessi moratori che identificano gli obblighi di pagamento riferiti alle somme dovute susseguenti alla messa in mora e non già cumulabili con questi ultimi. Pertanto [...] la somma aritmetica [...] non corrisponde alla individuazione di alcun obbligo di pagamento assunto con il contratto, ma, al contrario, contraddice alle pattuizioni intercorse ed è perciò priva di base giuridica”*.

Oltre a quanto appena illustrato, deve anche ricordarsi – sempre secondo la citata decisione del Collegio di Coordinamento – che *“così come sarebbe palesemente scorretto confrontare gli interessi pattiziamente convenuti per una data operazione di credito con i tassi soglia di una diversa tipologia di operazione creditizie, così come sarebbe*



palesamente scorretto calcolare nel costo del credito convenzionalmente pattuito gli addebiti a titolo di imposte, altrettanto risulta scorretto calcolare nel costo del credito pattuito i tassi moratori che non sono presi in considerazione ai fini della individuazione dei tassi soglia, perché in tutti i casi si tratta di fare applicazione del medesimo principio di simmetria. [...] Conclusivamente si deve ribadire che non possono essere assoggettati alla disciplina relativa gli interessi usurari elementi di costo del credito che non siano contemplati nel calcolo dei tassi soglia". Infatti "[...] gli interessi moratori compensano il creditore per la perdita di disponibilità di somme di denaro che esso non ha accettato, ma che solo subisce per effetto del ritardo nel pagamento che gli è dovuto e per un periodo di tempo non prevedibile. Il fatto che la misura degli interessi moratori possa essere preconcordata tra le parti non incide sulla differenza rilevata perché preliquidare l'ammontare del danno non muta la natura giuridica del debito risarcitorio. E' anche da considerare la diversa intensità del rischio creditorio sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi da un lato e degli interessi moratori dall'altro. Infatti la prima misura incorpora il presupposto della puntualità nei pagamenti dovuti, mentre la seconda incorpora l'incertezza relativa al momento della solutio, posto che il soddisfacimento delle ragioni creditorie non è più affidato alla fisiologica esecuzione del contratto, ma ai rimedi che assistono il creditore deluso, il quale può anche rimanere tale per sempre. Da ciò deriva la necessità logica di differenziare la misura dei due tipi di interessi. Il punto è comunque risolto dal diritto positivo, posto che l'art. 1224 c.c. indica con chiarezza la specifica funzione degli interessi moratori e la loro radicale differenza rispetto agli interessi corrispettivi. Pertanto alla luce dei dati positivi e della loro ratio la tesi della equivalenza tra interessi moratori ed interessi corrispettivi emerge come insostenibile".

Ebbene, sulla scorta di quanto appena illustrato emerge chiaramente che il tasso pattuito *inter partes* non può considerarsi usurario.

Diversamente, invece, deve concludersi per la domanda formulata in via subordinata, che appare meritevole di accoglimento.

A questo proposito, deve in primo luogo essere affrontata la questione relativa alla domanda avente ad oggetto il rimborso dei premi assicurativi, la quale – ben lungi dal rappresentare materia estranea all'ambito di competenza dell'ABF – merita di essere accolta per le ragioni che questo Collegio ha già avuto modo di illustrare in numerose altre occasioni e che è stata avallata dal Collegio di Coordinamento in occasione della riunione dell'8 settembre 2014 anche nell'ipotesi in cui la compagnia assicurativa abbia già parzialmente rimborsato alla parte ricorrente quanto dovuto a seguito dell'estinzione anticipata, precipuamente in virtù del fatto che ci si trova di fronte ad una prestazione connessa al rapporto di finanziamento stipulato con l'intermediario.

Ciò chiarito, deve ricordarsi che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi dell'ABF, va riconosciuta la rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, secondo i seguenti criteri: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni finanziarie e/o bancarie (comunque denominate), nonché le altre commissioni, come le commissioni d'intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara e trasparente ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il



numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo.

Sulla scorta delle osservazioni appena illustrate si deve concludere che le doglianze del ricorrente meritano di essere parzialmente accolte.

Infatti, in applicazione del richiamato criterio di calcolo proporzionale *ratione temporis*, l'importo rimborsabile al ricorrente, al netto dei rimborsi già ricevuti, ammonta a complessivi € 3.031,66.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo; non, invece, la domanda di distrazione, essendo totalmente estranea al procedimento avanti all'ABF.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.031,66, oltre a interessi dal reclamo al saldo, al netto di quanto già eventualmente corrisposto da terzi debitori.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTAI